

TRICHINOSI

Esame trichinoscopico e Regolamento (CE) n. 2075/2005: tra presente e futuro

Claudia Capua¹, Giuseppe De Angelis², Vitantonio Perrone²

¹ Veterinario ufficiale Az. USL Mantova,

² Veterinario ufficiale Az. USL Roma B



L'emanazione del Regolamento (CE) n. 2075/2005 rappresenta una decisiva svolta metodologica nell'approccio alla ricerca della trichinella nelle carni dei suini allevati in condizioni controllate, ma necessita, come tutte le grosse innovazioni, di un approfondimento. In effetti la normativa in questione propone all'art. 3 (Deroghe), finalmente in modo chiaro e particolareggiato, la possibilità di esenzione della ricerca di trichinella nei suini che provengano da aziende e/o tipologie di aziende riconosciute ufficialmente esenti o da regioni per le quali sia stato giudicato ufficialmente trascurabile il rischio della presenza di trichinella nei suini domestici.

Quindi nell'allegato IV, cap. I, sono illustrate le condizioni che gli allevamenti devono rispettare per poter ottenere tale riconoscimento come, ad esempio: l'impedimento per roditori e uccelli di poter accedere agli edifici, un programma di lotta contro i parassiti, il controllo dei mangimi, l'eliminazione delle spoglie di animali morti entro 24 ore, l'assenza di discariche nelle vicinanze, l'identificazione dei suini,

l'introduzione di nuovi soggetti, solamente da aziende con caratteristiche equivalenti, l'impossibilità di accedere all'esterno per i suini destinati alla macellazione e altre ancora. È da precisare che molte di queste pratiche già fanno normalmente parte della buona gestione di un allevamento intensivo a carattere industriale.

Azienda e/o categoria di aziende esenti; regione a rischio trascurabile

Inoltre, per riconoscere esenti delle "aziende" o delle "categorie di aziende", devono persistere altre condizioni nel territorio, in cui sono ubicate, e tra le principali: non devono essere state rilevate contaminazioni autoctone da trichinella negli animali domestici negli ultimi dieci anni, durante i quali la popolazione suina macellata è stata sottoposta costantemente a controlli ed è altresì attuato un programma di monitoraggio della fauna selvatica.

È previsto inoltre da parte dell'autorità competente l'invio alla Commissione e agli altri Stati membri di una relazione contenente una serie di informazioni epidemiologiche (All. IV, cap. II) quali ad esempio: il numero di casi nell'uomo, i risultati degli esami nei suini non allevati in stabulazione controllata, nelle scrofe riproduttrici, nei cavalli, nei cinghiali e nella selvaggina nonché informazioni relative alle ispezioni negli allevamenti esenti e sul programma di monitoraggio della fauna selvatica.

Quando il monitoraggio costante negli allevamenti e sulla fauna selvatica di un dato territorio offre piene garanzie con indagini che costantemente indicano un livello non significativo di rischio la regione viene considerata "ufficialmente a rischio trascurabile di contaminazione nei suini domestici".

Dati epidemiologici

Riguardo alla reale incidenza della trichinellosi è molto illuminante la "Relazione dell'EFSA sulle malattie animali trasmissibili all'uomo" del dicembre 2005: nel periodo tra il 1999 e il 2004 i dati riportano casi di trichinosi umana nella maggior parte dei paesi europei (Austria, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Olanda e Gran Bretagna) che aumentano sensibilmente dal 2003 (97 casi) al 2004 (270 casi) quando vengono registrati per la prima volta i casi polacchi (172) e in particolare in Italia i casi rilevati si riferiscono al 2000 (21) e al 2002 (2).

Negli animali, tenuto conto dell'obbligo di testare tutti i soggetti delle specie a rischio macellati (suini, cavalli, cinghiali e selvatici) o in alternativa di sottoporli a congelamento, i riscontri di trichinella negli ultimi sei anni sono per la gran parte ascrivibili ad animali selvatici (nel cinghiale la prevalenza è 0,1%), mentre nei suini domestici

sono stati notificati casi in Finlandia, Francia, Lituania, Polonia, Slovacchia, Spagna, Germania e Olanda, con una prevalenza comunque molto bassa dello 0,001%; il cavallo invece è risultato positivo solo nel 1999 e nel 2001 e la cosa contrasta col riscontro del numero di episodi umani legati a queste carni, infatti le segnalazioni di positività all'esame trichinoscopico effettuato sulle carni equine (4 su 1.803.000 dal 1994 al 2001) se rapportate al numero di persone coinvolte nei focolai umani risultano assai limitate.

È da sottolineare come la maggior parte dei casi positivi provengano dai paesi da poco entrati a far parte dell'EU e infatti il 70% dei casi di positività nei cinghiali sono stati registrati in questi paesi (240 casi solamente in Polonia); nel periodo suddetto in Italia trichinella è stata rilevata solo in animali selvatici negli anni 2001, 2002 e 2003.

Negli anni ancora precedenti i dati pubblicati dall'Istituto superiore di sanità (*Malattie trasmesse dagli alimenti*, Rapporti ISTISAN, 03/03) e dall'ISTAT (*Le notifiche di malattie infettive in Italia*) ritroviamo 1151 casi di trichinellosi in Italia dal 1980 a tutto il 2000 imputabili a infestazioni da volpi, suini allevati allo stato brado, cinghiali oggetto di attività venatoria e da carni di equini importati da Paesi dell'Est europeo (Polonia ed ex-Jugoslavia).

Dai dati che abbiamo riportato si evince chiaramente che il coinvolgimento del suino da ingrasso allevato industrialmente è inesistente nei focolai di trichinosi umana ed animale; mentre ancora preoccupante, specie alla luce dell'allargamento della UE ai paesi dell'Est, è l'assoluta prevalenza tra le cause del consumo di carne equina cruda (Mantova, ottobre 2005) e di carni provenienti da animali selvatici o in contatto con essi (Orgosolo, aprile 2005).

Bisogna anche tener conto del parere del Gruppo di esperti scientifici BIOHAZ relativo alla *Valutazione del rischio di una revisione dell'ispezione di animali da macello in aree a bassa prevalenza di trichinella* del marzo 2005 (The EFSA Journal, 2005) che ribadisce che negli ultimi 20 anni nei paesi dell'EU (a quindici) non è riportato alcun caso di trichinellosi in persone che abbiano consumato carne di maiale proveniente da allevamenti industriali, esaminati al macello e giudicati negativi e che, essendo già trascurabile il rischio di infestazioni da trichinella in tale tipologia di suini, considera ancor più trascurabile un'ulteriore riduzione del rischio basata sull'esame individuale delle carcasse degli stessi.

Altri aspetti innovativi del Reg. (CE) 2075/2005

Nella parte relativa alla descrizione dei metodi di analisi (Allegato I, cap. I), che risulta molto dettagliata, viene identificato come metodo di riferimento quello dell'agitatore magnetico con digestione artificiale di campioni aggregati che numerosi studi hanno stabilito essere il metodo più sicuro per rilevare tutte le forme di trichinella possibili, comprese quelle non incistate (*T. pseudospiralis*).

Vengono anche valutati in modo equivalente i metodi di digestione artificiale mediante sedimentazione, filtraggio (con Stomacher) e digestione automatica (con Trichomatic), mentre il classico esame trichinoscopico effettuato con compressore a causa della bassa sensibilità e dell'incapacità di evidenziare forme non incistate viene consentito solo in casi eccezionali e comunque sino al 2009 in quei stabilimenti che macellino un numero ridotto di animali (suini: 15/die o 75/sett. - cinghiali: 10 totali).

Da non trascurare la formazione richiesta al personale addetto all'esecuzione dell'esame (art. 5) che prevede la partecipazione ad "un programma di controllo della qualità delle analisi utilizzate" e ad "una valutazione regolare delle procedure di valutazione, di registrazione e di analisi utilizzate nel laboratorio", requisiti che, presi alla lettera, sembrano riferirsi a tecnici esperti, forniti di specifici titoli in metodiche di laboratorio (pensiamo al personale che oggi coadiuva normalmente i veterinari ufficiali, nei macelli industriali e non, nell'esecuzione di questo esame).

Dall'art. 2 viene stabilito che, in attesa dei risultati dell'esame trichinoscopico, le carcasse di suino possono essere divise al massimo in sei parti e, solamente in presenza di un sistema valido di rintracciabilità, dallo stesso articolo viene comunque prevista la possibilità che l'autorità competente possa autorizzare in deroga le operazioni di sezionamento: ciò in considerazione delle esigenze operative di un moderno stabilimento di macellazione e lavorazione di tipo industriale. Infine è da notare l'inserimento tra le specie a rischio da sottoporre ad esame trichinoscopico in quanto selvaggina oltre ai cinghiali di: orsi, trichechi, cocodrilli e uccelli nonché l'attenzione posta ai sottoprodotti di origine animale per i

quali viene prevista la possibilità di richiedere esami o trattamenti preventivi di risanamento.

Considerazioni finali.

Pare, alla luce dei dati epidemiologici e scientifici, di poter affermare che oggi in Italia il suino domestico allevato in condizioni di stabulazione controllata e destinato alla macellazione non costituisca più da anni un pericolo potenziale per la trasmissione della trichinosi e che tale patologia nel nostro paese sia legata piuttosto al consumo di carni equine di prevalente provenienza da paesi dell'Est europeo (*T. spiralis*) e alla presenza di un ciclo silvestre adattatosi a volpe e cinghiali (*T. britovi*) che può rappresentare un pericolo per i suini allevati allo stato brado.

Il nuovo Regolamento (CE) 2075/2005 consente di concentrare in maniera altrettanto efficace le risorse economiche e operative, sia dei produttori sia degli organi istituzionali di controllo, consentendo di spostare sulla base della valutazione del rischio l'attenzione dal singolo suino al livello aziendale e/o territoriale con indubbi vantaggi in termini economici per l'intera filiera produttiva e per gli organi di controllo veterinari senza pregiudizio per la sicurezza degli alimenti.

È quindi auspicabile che venga colta, a tutti i livelli sia istituzionali sia produttivi, tale possibilità e che venga quindi considerata la necessità di promuovere la concreta attuazione di tutte quelle azioni dirette al riconoscimento di aziende, categorie di aziende e regioni indenni da trichinella.

